

**Dipartimento di Prevenzione
AREA VETERINARIA**

Resp. procedimento: Direttore di Area f.f. dott. Enzo Re, tel. 0434-369834, cell. Aziendale 328-1004624,
e-mail enzo.re@ass6.sanita.fvg.it, fax di servizio 0434-369832

ORDINANZA N. 2548/V

Pordenone,

- 9 NOV. 2009

OGGETTO: Ordinanza recante misure di polizia veterinaria per prevenire e contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che è stata accertata la positività per rabbia silvestre in volpi trovate in data 30.10.2009 nel Comune di Travesio (PN) e in data 31.10.2009 nel Comune di Castelnovo del Friuli (PN), come da comunicazione in data 04.11.2009 da parte del Laboratorio di Virologia Speciale dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie di Legnaro (PD);

Vista la Legge 23.12.1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 12 della L.R. 13 luglio 1981, n. 43, che affida alle Unità Sanitarie locali, ora Aziende per i Servizi Sanitari, le funzioni amministrative in materia di profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali e la profilassi delle zoonosi;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Visto in particolare l'Art. 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 8.2.54 n. 320;

Vista la nota prot. 20811/SPS-VETAL d.d. 5.11.2009 della Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale riportante misure di polizia veterinaria per prevenire e contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Friuli Venezia Giulia che tra l'altro indica di ritenere caducato il proprio precedente decreto n. 950/VETAL del 07.10.2009;

Considerato che in Regione Friuli Venezia Giulia casi di rabbia si sono verificati a partire da ottobre 2008, che la rabbia è una malattia trasmissibile all'uomo, nel quale ha quasi sempre esiti mortali e che a seguito di tali gravi eventi sono state adottate dalla Regione e da altre Aziende per i Servizi Sanitari le misure di prevenzione necessarie al contenimento dell'infezione rabida, comprendenti tra l'altro, la vaccinazione orale delle volpi, la copertura vaccinale e limitazioni alla circolazione dei cani nelle aree interessate;

Ritenuto altresì di confermare e intensificare tra le succitate misure quelle inerenti la lotta indiretta contro la rabbia, quali il monitoraggio diagnostico sulle volpi trovate morte o abbattute, il potenziamento del controllo del randagismo canino, la vaccinazione precontagio dei cani e degli animali da reddito esposti all'infezione, la limitazione della movimentazione dei cani e degli animali da reddito, nonché l'utilizzo dei trofei e delle carni degli ungulati abbattuti a caccia;

Sentiti il Direttore Sanitario, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, il Responsabile del competente Servizio Veterinario;

ORDINA

- 1) sul territorio del Comune di **TRAVESIO** a partire dal giorno **30.10.2009** e sul territorio del Comune di **CASTELNOVO DEL FRIULI** a partire dal giorno 31.10.2009 e per i **60 giorni successivi**:
 - a. tutti i cani anche se muniti di museruola, non possono circolare se non condotti al guinzaglio; i possessori di cani dovranno segnalare immediatamente all'Autorità Comunale l'eventuale fuga dei propri cani, ovvero il manifestarsi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia, come:
 - cambiamento di indole,
 - tendenza a mordere,
 - il manifestarsi di paralisi,
 - impossibilità della deglutizione;
 - b. sono vietate le pratiche venatorie con l'impiego dei cani e tutte le altre attività anche di tipo ludico e amatoriale, svolte fuori dai centri abitati, a meno che i cani non siano tenuti costantemente al guinzaglio ovvero siano confinati. Tali attività potranno essere riprese con cani vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni e da non più di 11 mesi, trascorsi 60 giorni dalla data del ritrovamento/abbattimento dell'animale rabido, come indicato alla precedente lettera a.;
 - c. è vietato il pascolo vagante; qualora le greggi transumanti, non vaccinate contro la rabbia da almeno 21 giorni e da non più di 11 mesi, per causa di forza maggiore, debbano attraversare il territorio comunale non potranno effettuare alcuna sosta e lo percorreranno nel più breve tempo possibile sotto controllo ufficiale.

- 2) Nei Comuni di **TRAVESIO, MEDUNO, TRAMONTI DI SOTTO, CASTELNOVO DEL FRIULI, PINZANO AL TAGLIAMENTO, SEQUALS, CLAUZZETTO E VITO D'ASIO**:
 - a. è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani non vaccinati o vaccinati da più di 11 mesi; è altresì resa obbligatoria la vaccinazione dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e degli equidi che si trovano esposti al pericolo di contagio, non vaccinati o vaccinati da più di 11 mesi; il Servizio Veterinario stabilirà, di volta in volta, la necessità di ricorrere alla vaccinazione delle citate specie animali a seguito di un'attenta valutazione del rischio.
 - b. I giovani animali delle specie soprannominate che non sono stati sottoposti al trattamento immunizzante, perché in età non vaccinale, dovranno essere vaccinati dopo il terzo mese di età. Le vaccinazioni sono effettuate, gratuitamente, dai veterinari dell'ASS n. 6 Friuli Occidentale o da veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati con la medesima ASS. I proprietari degli animali che non intendono avvalersi delle prestazioni dell'ASS possono rivolgersi, con spese a proprio carico, a veterinari liberi professionisti. I veterinari liberi professionisti devono rilasciare apposito attestato di avvenuta vaccinazione e comunicare al Servizio Veterinario dell'ASS l'effettuazione della stessa tramite il previsto mod. 12 o copia del certificato di vaccinazione;
 - c. i cani provenienti da altri Comuni o dall'estero possono essere introdotti solo se preventivamente sottoposti al trattamento immunizzante contro la rabbia da almeno 21 giorni e da non più di 11 mesi. I cani non vaccinati al seguito di persone che si fermano nel territorio dei suddetti comuni, anche per un breve periodo, devono essere immediatamente sottoposti a vaccinazione nel luogo di arrivo; a tal fine gli albergatori ed i proprietari di pensioni devono segnalare tempestivamente la presenza di cani che accompagnano i loro clienti all'Autorità Comunale per gli adempimenti previsti;

- 3) Nei Comuni di **MEDUNO, TRAMONTI DI SOTTO, PINZANO AL TAGLIAMENTO, CLAUZZETTO, VITO D'ASIO E SEQUALS:**
- a. l'impiego dei cani nella pratica venatoria e nelle altre attività di tipo ludico e amatoriale, svolte fuori dai centri abitati, è consentito solo con animali vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni e da non più di 11 mesi, come previsto al punto 2) lettera a.
 - b. il pascolo vagante è consentito solo con animali vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni e da non più di 11 mesi; qualora le greggi transumanti, non vaccinate contro la rabbia, per causa di forza maggiore, debbano attraversare il territorio comunale non potranno effettuare alcuna sosta e lo percorreranno nel più breve tempo possibile sotto controllo ufficiale.
- 4) **Negli altri Comuni della Provincia** l'impiego dei cani nella pratica venatoria e nelle altre attività di tipo ludico e amatoriale, svolte fuori dai centri abitati, è consentito solo con animali vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni e da non più di 11 mesi. La vaccinazione deve essere richiesta, a spese degli interessati, a veterinari liberi professionisti.
- 5) **IN TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA:**
- a. i cani e gli altri animali domestici devono essere tenuti sotto controllo, in particolare nell'ambito di zone silvestri e montane;
 - b. è fatto obbligo di intensificare la lotta al randagismo; fatto salvo quanto previsto dall'art. 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria per i comuni sede di focolaio, i cani accalappiati non identificati saranno immediatamente ricoverati presso i canili sanitari dove saranno sottoposti a vaccinazione antirabbica, prima di ogni spostamento e trascorsi almeno 10 giorni dalla data del ricovero;
 - c. è fatto obbligo, salvo per il personale appositamente incaricato e per quello informato, di non toccare, per nessun motivo animali sospetti, vivi o morti, nonché di avvicinare e in qualsiasi modo venire in contatto con animali selvatici, particolarmente volpi. L'eventuale ritrovamento di animali morti o il cui comportamento fosse contrario alle normali abitudini deve essere segnalato al succitato personale;
 - d. è fatto obbligo di raccogliere da parte del personale di cui alla precedente lettera c) le volpi uccise o trovate morte e gli altri animali selvatici e domestici, abbattuti perché sospetti o trovati morti, con le dovute cautele e di recapitarle al più presto, integri, alla Sezione dell'Istituto Zooprofilattico di Pordenone per gli accertamenti diagnostici nei confronti della rabbia;
 - e. l'utilizzo dei trofei degli ungulati, regolarmente abbattuti a caccia, è consentito con le seguenti prescrizioni:
 - per la manipolazione della testa usare sempre guanti di gomma
 - evitare accuratamente di venire a contatto con i denti e con la saliva
 - sottoporre la testa a bollitura senza alcuna operazione preliminare tipo la scarnificazione della mandibola;
 - f. i selvatici ungulati abbattuti nelle zone infette da rabbia che vengono immessi in commercio devono essere privati della testa, sottoposti a visita del Veterinario Ufficiale e in caso di esito favorevole, a bollatura sanitaria.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasgredisca la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6, comma 3 della Legge 2 giugno 1988, n. 218.
7. La presente ordinanza supera e sostituisce la precedente n. 2425/V del 16.10.2009.
8. I Veterinari Ufficiali, i Vigili Urbani, i Carabinieri, i Guardia Caccia, gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza.



Il Direttore Generale
- dott. Nicola Delli Quadri -